

Cessazioni dal servizio del personale scolastico. Emanati decreto e circolare

Il Ministero della Pubblica Istruzione con la Circolare n. 100 del 29 dicembre fornisce le indicazioni operative per l'attuazione del Decreto n. 99 del 28 dicembre 2010 che reca le disposizioni sulle cessazioni dal servizio dal 1 settembre 2011 ed i provvedimenti in materia di trattamento di quiescenza del personale scolastico.

Si ritiene opportuno precisare che per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza 01.09.2011, in virtù di quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, lettera c) della legge 243/2004 così come modificato dall'art. 1 della legge 247/2007, i requisiti necessari per l'accesso al trattamento di pensione di anzianità sono 60 anni di età e 36 anni di anzianità contributiva o 61 anni di età e 35 di contribuzione. Fermo restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che inderogabilmente devono essere posseduti sono di 60 anni di età e 35 di anzianità contributiva. Sia i requisiti anagrafici che quelli contributivi minimi per il raggiungimento della quota prevista (60 e 35), devono essere pienamente raggiunti senza operare alcuna forma di arrotondamento; ciò in virtù del tenore letterale della norma che prevede un'età minima per la maturazione del diritto con una contribuzione non inferiore a 35 anni. Verificata la sussistenza di detti requisiti minimi, concorrono alla determinazione della quota prevista per l'anno considerato sia i mesi che le frazioni di essi; la sommatoria di questi dati deve raggiungere la quota prevista per l'anno considerato senza operare alcun arrotondamento. Tali requisiti devono essere maturati entro il 31 dicembre del 2011.

Esempi:

- 60 anni e 3 mesi di età e 35 anni e 9 mesi di anzianità contributiva = quota 96;
- 60 anni, 4 mesi e 15 giorni di età e 35 anni, 7 mesi e 15 giorni di anzianità contributiva = quota 96.

Presentazione delle domande

1. Personale docente, educativo e A.T.A.:

- Le domande di collocamento a riposo per il compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie, nonché per le cessazioni antecedenti alla data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio o la revoca delle domande presentate, devono essere inoltrate dal 12 gennaio all'11 febbraio 2011 utilizzando la procedura Web POLIS istanze on line, sul sito del M.I.U.R. (www.istruzione.it). Nel caso gli interessati avessero già prodotto domande in forma cartacea le stesse devono essere ripresentate con la modalità POLIS istanze on line.
- Il personale non di ruolo, ivi compresi gli incaricati di religione, e tutto il personale in carico alle scuole della provincia di Trento ed a quelle di Aosta presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.
- Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell'art. 509, commi 2, 3 e 5 del D.L.vo 297/94 devono essere presentate in modalità cartacea dal 12 gennaio all'11 febbraio 2011. Si rende opportuno

precisare che per la fattispecie prevista dal comma 5 dell'art. 509 del D.L.vo n. 297/1994, che recepisce la proroga di trattenimento in servizio per un biennio di cui all'art. 16, comma 1, del D.L.vo n. 503/1992, così come modificato dall'art. 72, comma 7, della legge n. 133/2008, è data facoltà all'Amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. Quindi la proroga di trattenimento in servizio per un biennio oltre il 65° anno di età non è più un diritto per tutti, ma è soggetta ai criteri discrezionali dell'Amministrazione. Pertanto l'istanza di trattenimento in servizio presentata ai sensi dell'art. 509, comma 5 D.L.vo n. 297/1994 potrà essere accolta esclusivamente nei casi in cui alla data del 1° settembre 2011 l'interessato non raggiunga l'anzianità contributiva di 40 anni, sempre che non si tratti di personale appartenente a classi di concorso, posti o profili in esubero.

Nulla è invece cambiato per le richieste di trattenimento in servizio ai sensi dell'art. 509, commi 2 e 3 del D.L.vo 297/94 le quali prevedono:

a) art. 509, comma 2 del D.L.vo n. 297/1994: possibilità per il personale in servizio all'1/10/1974 di presentare domanda di trattenimento in servizio ai fini del conseguimento dell'anzianità massima di servizio e, comunque, fino al compimento del 70° anno di età;

b) art. 509, comma 3 del D.L.vo n. 297/1994: possibilità di presentare domanda di trattenimento in servizio per il conseguimento dell'anzianità minima pensionabile e, comunque, fino al compimento del 70° anno di età.

➤ le domande di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del decreto 331/1997, con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, devono essere presentate in modalità cartacea sempre dal 12 gennaio al 11 febbraio 2011. Tale richiesta va formulata con unica istanza. Nella medesima istanza gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

2. Dirigenti scolastici

➤ Le domande di cessazione dal servizio per dimissioni volontarie dal 01.09.2011 devono essere presentate in modalità cartacea all'Ufficio Scolastico Regionale entro il 28 febbraio 2011. La cessazione dal servizio di detto personale è disciplinata dal CCNL dell'area V della Dirigenza che prevede specifici termini di preavviso nei casi di dimissioni dal servizio. La presenza di specifici termini contrattuali di preavviso fa sì che ad essi *non* sia più applicabile l'articolo 59, comma 9 della legge n. 449/1997 nella parte in cui consente di maturare entro il 31 dicembre dell'anno di cessazione i prescritti requisiti per accedere al pensionamento dal 1° settembre.

➤ In alternativa alle dimissioni volontarie, e sempre ai fini sia della cessazione anticipata del rapporto di lavoro che del diritto alla pensione di anzianità i dirigenti scolastici possono utilizzare l'istituto del recesso. Tale istituto, disciplinato dagli artt. 27 e seguenti del CCNL per il personale

dirigente area V dell'11 aprile 2006 e non abrogati dal contratto del 15 luglio 2010, non soggiace ai limiti temporali previsti dalla Circolare ministeriale n. 100 del 29 dicembre 2010 (28 febbraio 2011). In base a tale normativa i dirigenti scolastici, rispettando i termini di preavviso di cui all'art. 32 del CCNL per il personale dirigente area V del 15 luglio 2010, possono cessare dal servizio in qualsiasi periodo dell'anno. In caso di cessazione dal servizio in corso d'anno il trattamento pensionistico verrà erogato secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 2 della legge 122/2010 (trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti prescritti - cd. "finestra mobile"), a meno che i requisiti anagrafici e contributivi non siano maturati entro il 31.12.2010. In quest'ultimo caso continuano a trovare applicazione le due finestre di accesso in relazione al semestre di maturazione dei requisiti per la pensione di anzianità, come previsto dalla legge 247/2007.

Collocamento a riposo "forzato" per il raggiungimento dei 40 anni di contribuzione
L'art. 72, comma 11 della legge n. 133/2008 e successive disposizioni attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale con un preavviso di sei mesi, anche per il personale dirigente, al compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente. Per quanto riguarda il personale scolastico la risoluzione del rapporto di lavoro al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, opera se tale anzianità sia stata pienamente raggiunta alla data del 31 agosto 2011. I periodi di riscatto, contribuiscono al raggiungimento dei 40 anni solamente nel caso in cui siano già stati accettati i relativi provvedimenti. Per il personale in part-time il compimento del limite massimo di 40 anni va considerato tenendo presente anche il raggiungimento della misura massima di pensione corrispondente. Il dovuto preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro dovrà essere comunicato agli interessati entro **lunedì 28 febbraio 2011**: eventuali comunicazioni successive avranno effetto dal 1 settembre 2012.

Modalità operative

Mercoledì 12 gennaio 2011	Apertura della procedura Web POLIS per la presentazione delle domande a mezzo "istanze-on line".	
Venerdì 11 febbraio 2011	Termine di presentazione delle domande a mezzo "istanze-on line":	
Da Venerdì 11 febbraio 2011	Tutte le domande presentate si intendono accolte senza l'emissione del provvedimento formale.	
Lunedì 28 febbraio 2011	Termine ultimo per la comunicazione del preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro.	
Entro giovedì 31 marzo 2011	L'eventuale mancata maturazione del diritto a pensione deve essere comunicata	Entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli

	agli interessati non appena la stessa mancanza dei requisiti venga accertata dall'Ufficio Pensioni dell'U.S.T competente.	interessati devono comunicare alla scuola di titolarità o all'Ufficio scolastico territoriale, la volontà di permanere in servizio. La segreteria scolastica o l'ufficio scolastico dovranno, dal canto loro, annullare la cessazione già inserita al SIDI.
venerdì 8 aprile 2011	Le istanze di trattenimento in servizio accolte devono essere comunicate alla Direzione Generale per il Personale Scolastico, da ciascun Ufficio Scolastico Regionale, divise per classe di concorso, posto o Profilo.	

Documentazione da inviare all'INPDAP da parte del personale scolastico che cessa dal servizio con decorrenza 01.09.2011:

- ❖ Domanda di pensione
- ❖ Richiesta delle detrazioni di imposta per familiari a carico
- ❖ Modalità di riscossione del trattamento pensionistico
- ❖ Eventuale richiesta di adesione al fondo credito
- ❖ Eventuale richiesta di assegno al nucleo familiare

Tale documentazione è reperibile nel sito istituzionale dell'INPDAP (www.inpdap.gov.it), nella sezione "Modulistica - modulistica per la richiesta di prestazioni - prestazioni pensionistiche".